

## **Adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo**

A partire dal 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sono tenuti ad inviare, obbligatoriamente in via telematica, un prospetto informativo con la situazione occupazionale ai fini dei successivi adempimenti di legge.

**Oggetto della comunicazione** : occorre indicare le seguenti informazioni: numero complessivo dei lavoratori dipendenti numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

**Termini di comunicazione** : entro il 31 gennaio 2009.

Modalità di comunicazione: i datori di lavoro possono provvedere all'invio direttamente o per il tramite di uno dei "soggetti abilitati":

- datori di lavoro privati, enti pubblici e pubbliche amministrazioni
- agenzie di somministrazione
- consulenti del lavoro
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali
- associazioni di categoria
- agenzie per il lavoro

**Accreditamento** : per l'invio telematico del prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove avviene l'adempimento. Le specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento sono stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Modalità di invio** :

- I datori di lavoro le cui sedi sono ubicate nelle Regioni e Province Autonome presso le quali i servizi informatici sono già attivi, dovranno inviare il prospetto informativo ai servizi competenti secondo gli standard in uso in ciascuna di esse.
- I datori di lavoro cui sedi sono ubicate nelle Regioni presso le quali i servizi informatici non sono ancora attivi, dovranno inviare il prospetto informativo al servizio messo temporaneamente a disposizione dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
- I datori di lavoro con unità produttive in più province della stessa regione o di regioni diverse, dovranno adempiere avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:
  - 1) i datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in più province della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali alla regione di appartenenza.
  - 2) i datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in province di regioni diverse inviano i prospetti informativi al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

---

## **Norme**

- [Nota Circolare del 21 gennaio 2009](#) (formato .pdf 304 Kb)  
Ulteriori chiarimenti alla Lettera Circolare del 16 dicembre 2008
- [Lettera Circolare del 16 dicembre 2008](#) (formato .pdf 1,1 Mb)
- [Allegato A](#) (formato .pdf 71,59 Kb)
- [Allegato B](#) (formato .zip 0,91 Mb)
- [Legge 12 marzo 1999 n.68](#) (formato .pdf 54,48 Kb)
- [Legge 6 agosto 2008 n.133](#) (formato .pdf 539,3 Kb)
- [Decreto del Ministro del Lavoro 22 novembre 1999](#) (formato .pdf 86,52 Kb)
- [Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n.333](#) (formato .pdf 55,32 Kb)
- [Circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007](#) (formato .pdf 114,7 Kb)



**Ministero del Lavoro  
della Salute e delle  
Politiche Sociali**

*Direzione Generale per il mercato del lavoro  
Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la  
comunicazione*

A Tutti gli indirizzi in allegato

LORO SEDI

Oggetto: Collocamento obbligatorio – comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili. (Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 40, comma 4) – ulteriori chiarimenti in materia

Con precedente nota del 16 dicembre 2008 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto. Dal 15 gennaio 2009 è attiva sul sito del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) una sezione che dà la possibilità agli utenti di accedere al sistema per presentare i prospetti informativi nonché di fornire utili informazioni per l'utilizzo del sistema medesimo.

La proficua interlocuzione con gli utenti del sistema, già sperimentata in passato in occasione dell'avvio di sistemi informativi complessi, ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti della materia rimasti poco chiari.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo tale da chiarire un aspetto innovativo della materia, non previsto dalla precedente versione dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, novellato appunto dal citato art. 40, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella nota del 12 dicembre 2008 si legge (pag. 4) che *in sede di prima applicazione, e in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva*. La ragione di tale richiesta si ritrova nella circostanza che l'invio telematico effettuato per la prima volta permette agli uffici competenti di normalizzare gli archivi rispetto alla situazione occupazionale delle aziende, con grande facilitazione per le attività relative al collocamento mirato.


Dato lo sforzo che si richiede ai **datori di lavoro pubblici e privati** (e soggetti abilitati), si ritiene congruo dare alle medesime che non sarebbero obbligate in base a quanto definito nel paragrafo precedente, un periodo maggiore (rispetto al 31 gennaio 2009) per la presentazione di tali prospetti, che non può comunque superare il **28 febbraio 2009**, in maniera tale da dare alle amministrazioni il tempo necessario a far circolare le informazioni ed inserirle nei sistemi gestionali locali per le attività necessarie all'avviamento al lavoro dei soggetti disabili.

Alla luce di quanto premesso anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (costituenti base di computo) che, non avendo effettuato nell'anno solare di riferimento (2008) una nuova assunzione "aggiuntiva" (art. 2, comma 2, DPR 10 ottobre 2000, n. 333) che comporta l'insorgenza dell'obbligo di assunzione del soggetto disabile, sono tenuti all'invio telematico del prospetto entro il termine del 28 febbraio p.v. anzichè quello del 31 gennaio, obbligo da rispettare da parte dei datori di lavoro, appartenenti sempre alla fascia da 15 a 35 dipendenti, che nell'anno solare 2008 hanno effettuato una nuova assunzione "aggiuntiva" tale da fare insorgere l'obbligo di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il direttore generale per il mercato del lavoro  
Cons. Francesco Verbaro



Il direttore generale per l'innovazione tecnologica  
e la comunicazione  
Dott.ssa Grazia Strano





Il Ministero conferma la proroga annunciata nel corso del Forum lavoro 2009.

---

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 21**

gennaio 2009, n. 292

Collocamento obbligatorio - comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili. (Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 40, comma 4) - ulteriori chiarimenti in materia

Con precedente nota del 16 dicembre 2008 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto.

Dal 15 gennaio 2009 è attiva sul sito del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) una sezione che dà la possibilità agli utenti di accedere al sistema per presentare i prospetti informativi nonché di fornire utili informazioni per l'utilizzo del sistema medesimo.

La proficua interlocuzione con gli utenti del sistema, già sperimentata in passato in occasione dell'avvio di sistemi informativi complessi, ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti della materia rimasti poco chiari.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo tale da chiarire un aspetto innovativo della materia, non previsto dalla precedente versione dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, novellato appunto dal citato art. 40, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella nota del 12 dicembre 2008 (ndr. nota del 16 dicembre 2008) si legge (pag. 4) che in sede di prima applicazione, e in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La ragione di tale richiesta si ritrova nella circostanza che l'invio telematico effettuato per la prima volta permette agli uffici competenti di normalizzare gli archivi rispetto alla situazione occupazionale delle aziende, con grande facilitazione per le attività relative al collocamento mirato.

Dato lo sforzo che si richiede ai datori di lavoro pubblici e privati

(e soggetti abilitati), si ritiene congruo dare alle medesime che non sarebbero obbligate in base a quando definito nel paragrafo precedente, un periodo maggiore (rispetto al 31 gennaio 2009) per la presentazione di tali prospetti, che non può comunque superare il 28 febbraio 2009, in maniera tale da dare alle amministrazioni il tempo necessario a far circolare le informazioni ed inserirle nei sistemi gestionali locati per le attività necessarie all'avviamento al lavoro dei soggetti disabili.

Alla luce di quanto premesso anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (costituenti base di computo) che, non avendo effettuato nell'anno solare di riferimento (2008) una nuova assunzione "aggiuntiva" (art. 2 comma 2 DPR 10 ottobre 2000, n. 333) che comporta l'insorgenza dell'obbligo di assunzione del soggetto disabile, sono tenuti all'invio telematico del prospetto entro il termine del 28 febbraio p.v. anziché quello del 31 gennaio, obbligo da rispettare da parte dei datori di lavoro, appartenenti sempre alla fascia da 15 a 35 dipendenti che nell'anno solare 2008 hanno effettuato una nuova assunzione "aggiuntiva" tale da fere insorgere l'obbligo di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.